

COMUNE DI TRIUGGIO
PROVINCIA MONZA E DELLA BRIANZA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E STRUTTURE ACCESSORIE SITO IN PIAZZALE E. BERLINGUER N. 3

L'anno addì del mese di nella residenza Municipale, avanti a me DR. nella sua qualità di Segretario e ufficiale rogante, competente a ricevere gli atti in forma pubblico amministrativa sono comparsi i signori

sig..... nato a il , cod. fiscale nella sua qualità di Responsabile del servizio, domiciliato per la sua funzione presso l'Amministrazione Comunale di Triuggio, con sede in Triuggio (MI) Via Vittorio Veneto n. 15, Codice Fiscale n. 83007340157 che dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale,

e

l'Associazione/società....., cod. fiscale n., con sede in, via n. , rappresentata dal suo legale rappresentante Sig., nato a il, cod. fiscale n. ,

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. del è stata dichiarata la rilevanza economica dell'impianto sportivo costituito dal campo da calcio in erba artificiale a 11 giocatori e le strutture accessorie sito in Piazzale Berlinguer n. 3 e venne approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con il soggetto privato per l'affidamento in concessione in gestione del predetto campo da calcio così come da planimetria allegata (sub Lett. A);

- con determinazione n. del è stata avviata la procedura pubblica al fine di individuare il soggetto privato a cui concedere in gestione il campo da calcio in erba artificiale a 11 giocatori e le strutture accessorie sito in Piazzale Berlinguer n. 3 con decorrenza dal giorno 8 maggio 2018 o comunque dalla data di effettiva consegna dell'impianto risultante da apposito verbale sino al 30 giugno 2033 e venne approvato il relativo disciplinare di gara;

- con determinazione n. del, sono stati approvati gli esiti della procedura pubblica esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 finalizzata all'affidamento in concessione gestione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1. - FINALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi sono il mantenimento della funzionalità degli impianti sportivi e la promozione dell'attività sportiva finalizzata all'aggregazione e alla socializzazione dei cittadini favorendo l'accesso alla pratica sportiva anche alle fasce deboli della popolazione e in particolare dei giovani.

Le attività da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione in relazione all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

A) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo, quali:

a) attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo locale, quali:

a.1.) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative programmate dall'Amministrazione con riferimento alla valorizzazione della struttura sportiva e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo locale e delle interazioni con l'associazionismo sportivo;

a.2.) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, nell'ambito di un quadro di iniziative programmate dall'Amministrazione nella / presso la struttura sportiva con riferimento a particolari categorie di fruitori;

a.3.) organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere, comunque a rilievo sociale, finalizzate a far riconoscere il ruolo di "polo" dell'impianto sportivo;

B) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo-strutturale dell'impianto sportivo, quali:

1) attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

1.1.) gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili (anche particolari) afferenti all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

1.2.) sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte di associazioni, enti e gruppi, sulla base della programmazione definita di concerto con l'Amministrazione;

1.3.) gestione dei servizi di assistenza all'utenza / al pubblico in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;

1.4.) gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura.

Con tali obiettivi, la presente convenzione ha per oggetto la concessione in gestione del campo da calcio e strutture accessorie sito in P.le E. Berlinguer n. 3, da parte di un operatore economico nel proseguo indicato come Concessionario.

L'impianto è così composto:

- n. 1 campo da calcio per il gioco a 11 giocatori in erba artificiale area di gioco metri 104,80 x 64,20, con tracciatura 97,80x59,20 dotato di impianto illuminazione con 4 torri faro (all'atto di indizione della gara risulta omologato dalla Commissione Impianti sportivi in erba artificiale della L.N.D per attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico **con scadenza il 15 febbraio 2018**);
- un edificio costituito al piano terra da spogliatoi, infermeria e locali accessori al primo piano, uffici, sala riunioni, il tutto come risultante dall'allegata planimetria (sub. Lett. B)

Art. 2. – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha durata dal giorno 8 maggio 2018 o comunque dalla data di effettiva consegna dell'impianto risultante da apposito verbale sino al 30 giugno 2033. Alla scadenza del citato termine l'impianto sportivo e relative pertinenze, arredi ed accessori rientrerà nella piena disponibilità del Comune senza alcun onere o rimborso di somme di qualsiasi natura a favore del Concessionario.

Art. 3. – STATO E CONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DEI BENI AD ESSO AFFERENTI AFFIDATI IN GESTIONE E ACCETTAZIONE DELLA STRUTTURA

Il concedente consegna al concessionario l'impianto sportivo ed i beni ad esso afferenti con specifico inventario, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni correlate.

L'inventario è riportato in un verbale descrittivo (all. C), il quale fa fede in relazione allo stato dell'impianto sportivo e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili gestionali e di miglioramento disciplinati dalla presente convenzione.

Il concessionario accetta la struttura sportiva nello stato di fatto, vista e piaciuta, in cui si trova allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso della struttura e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarle e gestirle nel rispetto delle condizioni indicate nella presente convenzione.

Art. 4. – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Triuggio, al fine di consentire al soggetto privato la gestione della struttura, concede in concessione la struttura sportiva in oggetto.

Il concessionario garantisce la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, della stessa che tra l'altro prevede il rifacimento del campo da calcio in erba artificiale al fine di ottenere le

autorizzazioni necessarie da parte delle varie Autorità amministrative e sportive per lo svolgimento delle attività sportive coerenti con l'impianto sportivo di cui si tratta.

La predetta struttura sportiva transiterà, al termine della concessione nel patrimonio dell'Ente.

Il Concessionario sarà autorizzato a utilizzare in modo esclusivo la suddetta struttura per le attività inerenti il proprio statuto.

Le tariffe per l'utilizzo del campo di calcio saranno quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara dal concessionario. Le stesse saranno soggette ad aggiornamento con applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula della presente convenzione con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 maggio 2018, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 maggio 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/4/2018 e il 30/4/2019).

Art. 5. – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone, verificatesi durante lo svolgimento dell'attività in oggetto e ha l'obbligo:

- di non esercitare attività od utilizzare gli impianti per finalità diverse da quelle stabilite;
- di provvedere all'apertura e chiusura delle strutture sportive e di tutte le aree pertinenti;
- di gestire e condurre nel migliore dei modi l'impianto;
- di mantenere in perfetto stato di efficienza la struttura sportiva;
- di assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, e di rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- di effettuare gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo e delle strutture accessorie, compreso il rifacimento del campo da calcio in erba artificiale. Il rifacimento del campo in erba artificiale dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2018 e comunque entro i termini necessari ad ottenere tutte le omologazioni ed autorizzazioni di rito necessarie all'attività sportiva per la stagione sportiva 2018/2019. Il rifacimento del campo in erba artificiale dovrà essere realizzato secondo le indicazioni del Regolamento Standard LND del 28/11/2013 e successivi aggiornamenti e realizzato previa richiesta del parere preventivo alla LND, e approvato dai competenti organi comunali;
- di mantenere e sostenere le spese per l'omologazione del campo da gioco in erba artificiale rilasciata dalla "Commissione impianti sportivi in erba artificiale della L.N.D";

- di provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti;
- di garantire una perfetta manutenzione delle aree a verde di tutto il complesso, con tagli d'erba periodici, compreso smaltimento all'area ecologica;
- di garantire la massima igiene e pulizia di tutti i locali, servizi e gli spazi comuni interni ed esterni, il materiale di pulizia e tutto il necessario per i servizi igienici e spogliatoi saranno a totale carico del concessionario;
- di attuare tutte le prescrizioni in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- di mantenere le condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e successive modificazioni;
- di dotare la struttura di dispositivi di primo soccorso (DAE) e formare il personale/volontari per garantire ed assicurare il relativo utilizzo;
- di assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, di garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- di limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- di realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- di mantenere le condizioni di agibilità degli impianti sportivi, e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano eventuali adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Restano inoltre ad esclusivo carico del Concessionario le seguenti spese:

- materiale sportivo;
- approvvigionamento dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;
- somministrazione di gas metano per qualsiasi uso;

- spese telefoniche (compreso eventuale impianto);
- assicurazione R.C. derivante dall'esercizio degli impianti di importo adeguato alle dimensioni della struttura ed al suo utilizzo;
- assicurazione incendio e danni vandalici relativa al campo di calcio e strutture accessorie per un valore di almeno euro 1.200.000,00 per ciascun sinistro.

Nel corso dell'intera durata della concessione, il concessionario dovrà depositare entro 15 giorni dal loro rinnovo, le quietanze di tutte le polizze previste nella presente convenzione, pena la risoluzione del rapporto concessorio.

Il concessionario si assume la piena e assoluta responsabilità per qualsiasi danno dovesse addivenire all'impianto o a persone utilizzatrici del medesimo indipendentemente dalla capienza delle polizze stipulate sollevando sin da ora il Comune concedente da qualsiasi forma di responsabilità o risarcimento.

Il concessionario è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno di durata della Concessione un dettagliato resoconto in ordine alla gestione dell'impianto con riferimento all'anno solare precedente, nonché il bilancio preventivo e consuntivo corredati da una attestazione del revisore del concessionario.

Il concessionario ha l'onere di garantire l'uso dell'impianto sportivo alle squadre di calcio di Triuggio militanti nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC sia per le attività di allenamento sia per le gare di Campionato. All'inizio della stagione agonistica verrà stilato il calendario degli impegni del campo da parte delle squadre di Triuggio; il tutto comunque per un numero massimo di 18 ore settimanali oltre le partite di campionato. Le 18 ore settimanali dovranno essere ripartite dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 23.00 privilegiando tre giorni su cinque della settimana la fascia oraria dalle 16.00 alle 20.00

Art. 6. - ALTRI ONERI

Sono, altresì, a carico del Concessionario tutti gli oneri comunque inerenti all'uso e alla gestione degli impianti sportivi e delle annesso attrezzature nonché gli spazi esterni compresi nell'ambito del complesso sportivo.

Qualsiasi spesa inerente la presente convenzione o consequenziale a questo, nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative alla concessione di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.

Art. 7. - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione, ha l'obbligo di collaborare con il concessionario ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'impianto per quanto di propria competenza.

Art. 8. - USI PARTICOLARE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto sportivo per n. dieci giorni nell'arco di ogni anno solare, qualora lo ritenga opportuno, previa comunicazione inoltrata almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.

In tali occasioni il Concessionario sarà tenuto ad assicurare gratuitamente la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura.

Art. 9. - PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

Nel corso della gestione, il Concessionario potrà avanzare proposte migliorative, che saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione comunale, per la conduzione del servizio stesso.

Si stabilisce sin da ora che in nessun caso tali proposte saranno vincolanti per l'Amministrazione comunale e in caso di accoglimento potranno essere oggetto di revisione del piano economico finanziario proposto dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario non potrà apportare alcuna innovazione o trasformazione agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Alla fine del periodo di concessione o in caso di risoluzione anticipata della stessa per causa imputabile al concessionario gli eventuali beni acquistati dal Concessionario rimarranno di proprietà del Concedente senza che al concessionario sia dovuto alcun rimborso di qualsiasi genere e natura.

Art. 10. - DIVIETO DI CESSIONE

Il Concessionario non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di concessione e/o affidare a terzi gli impianti e i servizi di cui al presente atto, pena la risoluzione immediata della presente convenzione in danno del concessionario.

Art. 11. - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario deve assicurare il servizio mediante personale assunto alle proprie dipendenze o volontari. Il Concessionario per lo svolgimento delle attività deve adibire addetti idonei sia sotto il profilo attitudinale che numerico in modo da assicurare un efficiente impiego degli impianti.

L'Amministrazione comunale è espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per atti e fatti posti in essere dagli addetti ed incaricati del Concessionario o di terzi per effetto della custodia e manutenzione dell'impianti sportivo e relative pertinenze.

Fermo restando la responsabilità civile del Concessionario, questo deve assicurare la corretta applicazione delle norme in materia previdenziale, assicurativa, nonché quelle contenute nel contratto di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore.

Resta inteso, infine, che tutti gli eventuali obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, nonché l'attuazione di tutte le norme per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e smi.

Il Concessionario deve trasmettere al concedente l'elenco nominativo del personale in servizio al momento della firma della presente convenzione e tenerlo aggiornato ogni qualvolta vi siano variazioni.

Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione deve mantenere un comportamento corretto e responsabile considerato il luogo in cui presta la propria attività che ha finalità educative e ricreative.

Il personale dipendente deve avere l'assenza di condanne per reati di pedofilia come previsto dall'art. 25 del D.Lvo 4.3.2014, n. 39 e smi.

A tal fine, qualora si dovessero verificare violazioni del precitato obbligo, il Concessionario si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservano il proprio dovere e dalla cui inosservanza dovessero derivare disfunzioni nella gestione dei servizi.

Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti, in questo senso saranno impegnative per il Concessionario.

Art. 12. - VIGILANZA E CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune avrà ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto delle norme contenute nella presente convenzione ed all'utilizzazione delle strutture. L'Amministrazione provvederà periodicamente alla vigilanza e al controllo sull'espletamento dei servizi oggetto della concessione e sulla conduzione degli impianti a mezzo di propri funzionari incaricati. A conclusione di ogni sopralluogo verrà redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

Art. 13. - PROFILI ECONOMICI

Il valore della presente convenzione è determinato in Euro con riferimento a tutti i profili organizzativi e prestazionali in esso disciplinati.

In relazione alla gestione dell'impianto sportivo, il concessionario in esecuzione di quanto previsto nella presente concessione corrisponde all'Amministrazione un canone annuo di Euro, in relazione al quadro gestionale complessivo.

Il canone di concessione dovuto dal concessionario così come risultante dalla gara, dovrà essere versato annualmente in due rate semestrali di pari importo posticipate. Il versamento dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, dietro presentazione di regolare fattura. In caso di ritardo nel pagamento saranno addebitati gli interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i. per i primi 30 giorni; decorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento del canone di concessione, il concedente risolverà

per inadempimento del concessionario il rapporto concessorio. In tal caso il concessionario dovrà liberare immediatamente le aree ed i locali e restituire gli stessi al concessionario senza pretesa di alcuna forma di indennizzo o ristoro a qualsiasi titolo.

Al fine di garantire i profili economici derivanti dalla gestione e dal pagamento del canone, il concessionario predispone, nell'ambito del business plan gestionale complessivo, un piano economico di riferimento, nel quale evidenzia i margini di sviluppo delle attività di gestione della struttura ed i conseguenti potenziali elementi economici in evoluzione.

Il canone è assoggettato a revisione dopo il primo anno di esecuzione della presente convenzione, con applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula della convenzione con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma della convenzione il 1 maggio 2018, la revisione del canone sarà calcolata dal 1 maggio 2019 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30.4.2018 e il 30.4.2019).

Il concessionario introita totalmente i proventi derivanti dalle tariffe d'uso dell'impianto sportivo, correlate alle concessioni in uso temporanee. Le tariffe devono essere distinte tra utilizzatori di Società/Associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Triuggio e altri utilizzatori; alle Società/Associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Triuggio devono essere garantite tariffe agevolate rispetto agli altri utilizzatori così come risultanti dall'offerta in sede di gara.

Il concessionario introita totalmente i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate, nonché totalmente gli incassi derivanti dalle attività complementari a quelli di gestione della struttura (es. merchandising, ecc.).

E' fatta salva, per il concessionario, la possibilità di introitare risorse, totalmente o parzialmente, derivanti da:

- a) sponsorizzazioni autonomamente acquisite;
- b) contributi per la gestione della struttura, corrisposti da Amministrazioni
- c) liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in relazione al funzionamento dell'impianto sportivo ed alla valorizzazione dei suoi beni, nonché in relazione al miglioramento delle attività in esso proposti.

Art. 14. TITOLI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO SPORTIVO

L'accesso alle attività ed alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate dal concessionario presso l'impianto sportivo è subordinato all'acquisto di specifici titoli, definiti secondo le modalità di cui ai successivi commi.

Il costo dei titoli di accesso è determinato dal concessionario.

In relazione a specifiche iniziative promozionali o manifestazioni, organizzate o promosse dall'Amministrazione, volte alla piena valorizzazione della struttura ed alla risposta ad esigenze dell'utenza, l'Amministrazione stessa determina il valore dei titoli di accesso o può definire modalità di accesso gratuito o con facilitazioni per particolari categorie di utenza.

Art. 15. ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ ED ALLE INIZIATIVE REALIZZATE NELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il concessionario può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e le iniziative realizzate in esecuzione delle attività principali e complementari inerenti la gestione dell'impianto sportivo, oggetto del presente contratto.

Le sponsorizzazioni acquisite devono essere compatibili con sponsorizzazioni o concessioni di spazi pubblicitari dell'impianto sportivo formalizzate dall'Amministrazione. In tal senso il concessionario deve acquisire in ordine ai contratti di sponsorizzazione autonomamente gestiti specifica valutazione dall'Amministrazione stessa. Comunque sia la sponsorizzazione non può riguardare aspetti politici, religiosi, filosofici, sindacali, prodotti alcolici, distribuzione di tabacco, materiale a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio e minaccia.

Entro il 31 marzo di ciascun anno di durata della concessione ed entro 60 giorni dalla scadenza della presente convenzione il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione un dettagliato resoconto in ordine alle sponsorizzazioni autonomamente acquisite nell'anno solare precedente ed all'incidenza dei proventi da esso ricavati in ordine all'organizzazione ed al miglioramento delle attività principali e complementari realizzate.

Art. 16. – TENUTA CHIAVI IMPIANTO

All'Amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura; il concessionario si impegna a consegnarne al concedente copia ogni qualvolta vengano modificate le chiavi di accesso delle strutture.

Art. 17. – PUBBLICITÀ'

La pubblicità all'interno e all'esterno dei campi sportivi di cui trattasi deve avvenire secondo le modalità contenute nel vigente regolamento comunale imposta sulla pubblicità ed effettuazione servizio pubbliche affissioni.

Art. 18. – PENALITÀ'

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate al Concessionario le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art.	Penale
Assenza di personale per la corretta gestione dell'impianto (per	11	Euro 250,00

ogni inadempimento)		
Mancata comunicazione elenco nominativo dipendenti o aggiornamento (per ciascun inadempimento)	11	Euro 150,00
Comportamento scorretto da parte del personale impiegato nello svolgimento dei servizi (per ciascun inadempimento)	11	Euro 150,00
Mancata acquisizione della valutazione sulle sponsorizzazioni (per ogni inadempimento)	15	Euro 350,00
Mancata consegna della quietanza del pagamento delle polizze nel termine stabilito (per ogni giorno di ritardo)	24	1 per mille dell'importo della concessione
Svolgimento pubblicità in difformità al regolamento comunale (per ogni inadempimento)	17	Euro 500,00
Mancata pulizia dei locali, servizi e gli spazi comuni interni ed esterni. (per inadempimento/ giorno)	5	Euro 250,00
Mancata manutenzione delle aree a verde di tutto il complesso, con tagli d'erba periodici, compreso smaltimento all'area ecologica (per ciascun inadempimento)	5	Euro 250,00
Mancata dotazione della struttura di dispositivi di primo soccorso (DAE) e formare il personale/volontari per garantire ed assicurare il relativo utilizzo	5	Euro 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Concedente contesta il fatto al concessionario nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la concessionaria, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Concedente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla concessionaria;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Concedente provvederà all'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale caso, sarà onere della concessionaria ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Nel caso si verificassero complessivamente più di cinque infrazioni nel corso della concessione, l'Amministrazione comunale oltre ad applicare le penali dovute in base ai punti di cui sopra, potrà dichiarare risolta la convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni, mediante lettera Raccomandata o PEC

Art. 19. – RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e le rifusioni dei danni, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi, mediante trattenuta sulla cauzione definitiva come

disciplinata nell'art. 23 della presente convenzione che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 20. - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. in caso di inadempimento alle obbligazioni previste dalla presente convenzione ed assunte dal Concessionario, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in caso di:

1. cessazione o fallimento del Concessionario;
2. cessione totale o parziale della concessione.
3. perdita dei requisiti previsti per legge del concessionario
4. mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del campo entro il termine stabilito nella presente convenzione
5. Mancato ottenimento della omologazione del campo da parte della autorità competenti

Il Concessionario risponderà del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto.

La risoluzione per inadempimento comporterà l'incapacità a concludere futuri contratti con l'Amministrazione Comunale.

Nel dettaglio, il Comune ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- apertura di un procedimento processuale a carico del Concessionario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- applicazione di numero cinque penali anche diverse di cui la precedente articolo 18;
- comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del Concessionario o del personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte del Concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale sia dipendente che volontario;
- gravi danni prodotti all'impianto o alle attrezzature di proprietà del Comune;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della convenzione ai termini dell'art. 1453 c.c.

Più in generale, le infrazioni ai patti o prescrizioni contenuti nella presente convenzione per i quali non sia prevista diversa penalità, danno diritto all'Amministrazione concedente di risolvere la convenzione senza necessità di provvedimenti giudiziari, con l'obbligo per il Concessionario del risarcimento dei danni e delle spese.

La Convenzione verrà inoltre risolta per sopravvenuta eccessiva onerosità a seguito di richiesta del Concessionario; in tal caso nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di rimborso o ristoro di qualsiasi genere e il concessionario ha l'onere di liberare immediatamente a propria cura e spese l'area; in tal caso al concessionario nulla è dovuto a qualsiasi titolo.

Art. 21. – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione sarà revocabile a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, ogni qualvolta ciò sia richiesto da motivi di interesse pubblico, senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo.

Art. 22. – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Al termine della concessione o in caso di risoluzione anticipata della stessa per causa imputabile al concessionario l'impianto, le relative pertinenze, nonché i mobili e suppellettili in esso contenuti rientreranno immediatamente nella piena disponibilità e proprietà del Comune concedente senza alcuna forma di rimborso al concessionario di qualsiasi genere e natura.

Art. 23. – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il Concessionario deve costituire, ai sensi dell'art 103 del D.lgs to t50/2016, una garanzia definitiva pari ad Euro 138.969,00. Il concessionario dimostra di aver adempiuto mediante deposito della polizza n. rilasciata da..... in data

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da istituti di credito autorizzati al rilascio di fidejussioni o da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della concessione e verrà restituita in seguito a istanza del Concessionario entro i sei mesi seguenti la scadenza del

termine di validità della concessione, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Concessionario.

Il Concedente è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del concessionario per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il concessionario è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Concedente.

Art. 24. - COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Concedente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al concessionario o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine il concessionario ha stipulato un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso la concessione in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Concedente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in cinque milioni di euro con la compagnia assicuratrice
Agenzia di, con polizza n.

Tale polizza accettata dal Concedente non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al concessionario. Il concessionario deve depositare al concedente la quietanza degli avvenuti pagamenti del premio entro i 15 giorni successivi a ciascun rinnovo della polizza; in caso di mancata consegna o mancato rinnovo delle polizze la concessione decadrà per fatto imputabile al concessionario. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Concedente, per fatto e colpa del concessionario.

Art. 25. - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dal concessionario verranno trattati dal Concedente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il concessionario ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

Il concessionario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Concedente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

Il concessionario dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del concedente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 26. – FORMA E SPESE DI STIPULA

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. Il Concessionario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Concedente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30.12.1982, n. 955.

Art. 27. – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 28. - DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Per tutti gli effetti della presente concessione,

- il Comune di Triuggio elegge domicilio presso la sede comunale;
- il Concessionario elegge domicilio presso

Art. 29. - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge e Regolamenti vigenti in materia di gestione di impianti sportivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE - IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PER IL CONCESSIONARIO

Allegati:

- A) Planimetria campo da calcio
- B) Planimetria locali accessori
- C) Inventario